Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 46

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 16 febbraio 1981

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1981, n. 20.

Autorizzazione alla fondazione « Pro Juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare una eredità.

N. 20. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1981, con il quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in beni mobili ed immobili per un valore complessivo netto di L. 73.928.110, disposta dalla sig.na Dorina Rolleri con testamento olografo 8 marzo 1976, pubblicato in data 17 settembre 1976, n. 25142 di repertorio, a rogito dott. Ferruccio Micheli, notaio in Fidenza (Parma), registrato a Fidenza in data 21 settembre 1976, n. 2586, vol. 157 AP.

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1981
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 347

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1981.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 e successive modificazioni, in materia di regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto Ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto il regolamento (C.E.E.) n. 2954/80 della commissione del 14 novembre 1980 che sottopone a limitazione quantitativa le importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili originari di Taiwan;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci, previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione dei tessuti di fibre tessili sintetiche, continue, esclusi quelli per pneumatici e quelli contenenti filati elastomeri (V.D. 51.04 cod. statistici da 110 a 480), originari di Taiwan, è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 viene modificato nel senso sopraindicato.

Art. 2.

Restano valide le dichiarazioni di importazione vistate in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal terzo giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, addì 12 gennaio 1981

Il Ministro del commercio con l'estero
MANCA

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(968)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1981.

Rateazione di imposte dirette erariali iscritte nei ruoli speciali dovute dal titolare della ditta Calzaturificio Montello, in Selva di Volpago del Montello.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza in data 3 novembre 1980 con la quale il sig. Negrin Celeste, in qualità di titolare della ditta individuale Calzaturificio Montello, con sede in Selva di Volpago del Montello, chiede una rateazione del carico di imposta sul reddito delle persone fisiche (ritenute alla fonte) e relativi interessi e soprattasse, afferente l'anno 1978, iscritto nei ruoli speciali di novembre 1980 per il complessivo ammontare di lire 47.894.295, adducendo che la concessione della dilazione gli consentirebbe un graduale assolvimento della obbligazione tributaria che si presenta gravosa in rapporto alle attuali condizioni economico-finanziarie, in quanto sta completando la ristrutturazione di tutto il complesso aziendale, al fine di accrescerne la produttività;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Treviso ha espresso parere favorevole alla concessione della rateazione, in quanto sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento dell'attività produttiva della ditta in parola, che occupa attualmente centodue unità lavorative;

Considerato che la richiesta in esame rientra nelle previsioni del terzo comma introdotto nell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, dallo art. 3 della legge n. 46, concernente la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e straordinari;

Decreta:

Il pagamento del carico tributario, ammontante complessivamente a L. 47.894.295, dovuto dal sig. Negrin Celeste è ripartito in cinque rate, a decorrere dalla sca-

denza di febbraio 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 e successive modificazioni.

L'intendente di finanza di Treviso è incaricato della esecuzione del presente decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(802)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1981.

Trasferimento della quota di produzione zucchero dalla Società saccarifera Abruzzo e Molise S.p.a. alla società So.Me.S.A. S.p.a.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

Visto il regolamento (CEE) n. 3331/74 del Consiglio del 19 dicembre 1974, relativo all'assegnazione ed alla modifica delle quote di base nel settore dello zucchero;

Visto, in particolare, l'art. 4, primo e secondo paragrafo, del succitato regolamento (CEE) n. 3331/74, che stabilisce le misure di adattamento delle quote di base per lo zucchero in caso di fusione o di cessione di imprese, di cessione di stabilimenti e di cessazione di attività di imprese;

Visto il regolamento (CEE) n. 1592/80 del Consiglio del 24 giugno 1980, relativo all'applicazione dei regimi di quote di produzione nei settori dello zucchero e dell'isoglucosio per il periodo 1° luglio 1980-30 giugno 1981;

Visto il proprio decreto 28 febbraio 1976, con il quale sono state stabilite, ai sensi dei regolamenti sopracitati, le quote di base per lo zucchero complessivamente attribuite a ciascuna impresa relativamente alle campagne 1975-76/1979-80;

Visto il proprio decreto 12 gennaio 1979 con il quale, a seguito della cessazione di attività della S.p.a. Zuccherificio di Avezzano, è stata attribuita alla Saccarifera Abruzzo e Molise S.p.a., la quota di base di pertinenza della suddetta Società;

Considerato che la Saccarifera Abruzzo e Molise S.p.a. ha cessato, a decorrere dalla campagna 1980-81, l'attività già svolta negli stabilimenti di Avezzano e di Celano;

Ritenuta la necessità, ai sensi della vigente normativa comunitaria del settore, di adottare, a decorrere dalla stessa campagna 1980-81, gli opportuni adattamenti nel quadro del regime di contingentamento della produzione che regola il settore;

Visto l'atto rogito dott. Antonino Spada notaio in Roma in data 25 aprile 1980, numero di repertorio 05167, numero di raccolta 0158 registrato a Roma il 16 giugno 1980, relativo alla costituzione della « Società meridionale saccarifere e agro-alimentare Società per azioni » d'ora in appresso denominata più semplicemente So.Me.S.A. S.p.a., con sede in Avezzano, al fine di svolgere attività nel settore bieticolo-saccarifero;

Considerato che la gestione delle citate unità tecniche di Avezzano e di Celano è stata assunta direttamente dalla So.Me.S.A. S.p.a. e che può ragionevolmente presumersi la continuità delle consegne alla nuova società da parte dei tradizionali conferenti il prodotto;

Considerato che l'assegnazione alla So.Me.S.A. S.p.a. della quota di produzione, già assegnata alla Saccarifera Abruzzo e Molise S.p.a., è conforme agli interessi dei produttori;

Decreta:

A seguito della cessazione di attività della Saccarifera Abruzzo e Molise S.p.a., la quota di base alla stessa attribuita con decreto ministeriale 12 gennaio 1979, pari a 425.442 q.li di zucchero, a decorrere dalla campagna bieticolo-saccarifera 1980/81 - fatti salvi gli effetti di cui all'art. 8 del regolamento (CEE) numero 3331/74, è assegnata alla So.Me.S.A. S.p.a., con sede in Avezzano.

Roma, addì 30 gennaio 1981

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

(894)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1981.

Modificazioni al decreto ministeriale 29 settembre 1979, concernente la concessione a prezzo ridotto di latte e prodotti lattiero-caseari agli alunni degli istituti scolastici, in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1080/77 e n. 1598/77.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto in data 29 settembre 1979 concernente la cessione a prezzo ridotto di latte e di prodotti lattiero-caseari agli alunni degli Istituti scolastici, in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1080 del Consiglio del 17 maggio 1977, n. 1598 della commissione del 15 luglio 1977 e loro successive modificazioni;

Considerata la necessità di emanare disposizioni integrative per consentire ad altri prodotti, nel contempo immessi sul mercato nazionale, di beneficiare del contributo comunitario di cui all'art. 1, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE) n. 1080;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 29 settembre 1979, citato in premesse, è così sostituito:

« Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1598/77 sono ammessi al contributo comunitario previsto dal regolamento (CEE) n. 1080/77, i seguenti prodotti:

latte intero pastorizzato o sottoposto a trattamento UHT;

latte intero con aggiunta di cioccolato, pastorizzato o sterilizzato o sottoposto a trattamento UHT e contenente, in peso, almeno il 90% di latte intero;

yogurt al latte intero;

yogurt allo zucchero, al cioccolato o alla frutta contenente, in peso, almeno l'85% di latte intero;

latte semi scremato con aggiunta di cioccolato o aromatizzato, pastorizzato o sterilizzato o sottoposto a

trattamento UHT e contenente, in peso, almeno il 90% di latte semi scremato;

yogurt al latte semi scremato;

yogurt allo zucchero, al cioccolato o alla frutta contenente, in peso, almeno l'85% di latte semiscremato;

formaggi freschi e formaggi fusi aventi tenore, in peso, di materia grassa nella sostanza secca uguale o superiore al 40%;

formaggi avente tenore, in peso, di materia grassa nella sostanza secca uguale o superiore al 45%;

grana padano;

parmigiano reggiano. »

Art. 2.

L'allegato I del citato decreto ministeriale 29 settembre 1979, è così sostituito:

DESCRIZIONE PRODOTTI	Quantità giornaliera pro-capite (grammi)	Quantità giornaliera massima pro-capite (art. 6) (grammi)	Entità del contributo espresso in lire × kg	
			fino al 31-5-80	dal 1-6-80
Latte intero pastorizzato o sottoposto a trattamento UHT	257,5	412	239	247,77
Latte intero con aggiunta di cioccolato, pastorizzato o sterilizzato o sottoposto a trattamento UHT e contenente, in peso, almeno il 90 % di latte intero	257,5	412	239	247,77
Yogurt al latte intero	257,5	412	239	247,77
Yogurt allo zucchero, al cioccolato o alla frutta, contenente, in peso, almeno l'85 % di latte intero	257,5	412	239	247,77
Latte semi scremato con aggiunta di cioccolato o aromatizzato, pastorizzato o sterilizzato o sottoposto a trattamento UHT e contenente, in peso, almeno il 90 % di latte semi scremato	257,5	412	138	142,99
Yogurt al latte semi scremato	257,5	412	138	142,99
Yogurt allo zucchero, al cioccolato o alla frutta contenente, in peso, almeno l'85 % di latte semi scremato	257,5	412	138	142,99
Formaggi freschi e formaggi fusi aventi tenore, in peso, di materia grassa nella sostanza secca uguale o superiore al 40 %	57	91,5	1075,67	1114,95
Formaggi aventi tenore, in peso, di materia grassa nella sostanza secca uguale o superiore al 45 %	25,7	41,2	2390,38	2477,67
Grana Padano	25,7	41,2	2390,38	2477,67
Parmigiano Reggiano	23,4	37,4	2629,42	2725,44

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(895)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1981.

Modalità di pagamento degli aiuti comunitari al latticello liquido ai consorzi di secondo grado per conto di cooperative di primo grado ad esso aderenti.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'A.I.M.A. e 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23, in particolare l'art. 35, con cui è disposto che alla concessione degli aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 1968, provvede l'A.I.M.A. nella misura e secondo i principi ed i criteri stabiliti dallo stesso regolamento (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 1968 e successive modifiche ed integrazioni, relative alla organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che prevede, tra l'altro, all'art. 10, concessione di aiuti al latte scremato (e latticello) ed al latte scremato in polvere utilizzato per l'alimentazione del bestiame;

Vista la circolare MAF n. 190 del 22 aprile 1978, concernente disposizioni e istruzioni in ordine alla erogazione degli aiuti comunitari al latticello liquido;

Considerata l'opportunità di snellire le procedure amministrative di liquidazione trimestrale degli aiuti sotto l'aspetto della documentazione cartolare presentata dai beneficiari all'organo regionale di controllo;

Decreta:

Art. 1.

Le società e le ditte individuali beneficiarie degli aiuti al latticello liquido, autorizzate a presentare per proprio conto domande trimestrali di liquidazione all'A.I.M.A., possono in alternativa predisporre allo scopo un'unica domanda annuale.

La richiesta, corredata dai bilanci mensili e dal certificato del tribunale, dovrà essere presentata agli organi regionali di controllo entro trenta giorni dalla chiusura dell'anno.

Art. 2.

Gli organi di controllo sono autorizzati ad accettare da parte dei beneficiari le domande di liquidazione concernenti l'intero anno di produzione e a trasmettere, esperita la normale istruttoria, la relativa documentazione.

L'A.I.M.A. provvederà alla conseguente liquidazione annuale dell'aiuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(927)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 29

Corso dei cambi dell'11 febbraio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1018,05	1018,05	1018 —	1018,05	1018 —	1017 —	1017,95	1018,05	1018,05	1018,05
Dollaro canadese	850,20	850,20	851 —	850,20	850,38	849,70	849,70	850,20	850,20	850,20
Marco germanico	473,36	473,36	473,50	473,36	473,15	474 —	473,45	473,36	473,36	473,35
Fiorino olandese	436,50	436,50	436,90	436,50	436,62	436 —	436,59	436,50	436,50	436,50
Franco belga	29,515	29,515	29,54	29,515	29,54	29,50	29,522	29,515	29,515	29,50
Franco francese	205,37	205,37	205,80	205,37	205,44	205 —	205,47	205,37	205,37	205,35
Lira sterlina	2378 —	2378 —	2378,50	2378 —	2377,90	2390 —	2379 —	2378 —	2378 —	2378 —
Lira irlandese	1767,25	1767,25	1768 —	1767,25	1768,25	—	1768 —	1767,25	1767,25	—
Corona danese	154,34	154,34	154,65	154,34	154,34	154,60	154,36	154,34	154,34	154,35
Corona norvegese	187,50	187,50	187,90	187,50	187,70	187,60	187,60	187,50	187,50	187,50
Corona svedese	221,44	221,44	221,50	221,44	221,40	221,60	221,55	221,44	221,44	221,45
Franco svizzero	520,60	520,60	521,50	520,60	521,38	520 —	520,40	520,60	520,60	520,60
Scellino austriaco	66,83	66,83	67 —	66,83	66,86	66,70	66,89	66,83	66,83	66,85
Escudo portoghese	18,10	18,10	18,15	18,10	18,15	18 —	18,04	18,10	18,10	18,10
Peseta spagnola	11,925	11,925	11,945	11,925	11,92	11,80	11,933	11,925	11,925	11,90
Yen giapponese	4,998	4,998	5,01	4,998	5 —	5 —	5 —	4,998	4,998	4,98

Media dei titoli dell'11 febbraio 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	59,575
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,150
» 5,50 % » » 1968-83	86,425
» 5,50 % » » 1969-84	82,400
» 6 % » » 1970-85	78,625
» 6 % » » 1971-86	74,575
» 6 % » » 1972-87	72,900
» 9 % » » 1975-90	73,500
» 9 % » » 1976-91	75,250
» 10 % » » 1977-92	80,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	78,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,850
» » » » 1- 7-1979/81	99,800
» » » » 1-10-1979/81	99,300
» » » » 1-12-1979/81	99,350
» » » » 1- 5-1979/82	97,800
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,100
» » » » 1-10-1979/82	97,900
» » » » 1- 1-1980/82	99,050
» » » » 1- 3-1980/82	98,450
» » » » 1- 5-1980/82	98,100
» » » » 1- 6-1980/82	98,100
» » » » 1- 7-1980/82	99,100
» » » » 1- 8-1980/82	99 —
» » » » 1- 1-1980/83	98,300
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	89,850
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,975
» » » 12 % 1- 4-1982	95,750
» » » 12 % 1-10-1983	91,650
» » » 12 % 1- 1-1984	91,250
» » » 12 % 1- 4-1984	91,575
» » » 12 % 1-10-1984	91,350
» » Nov. 12 % 1-10-1987	88,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 febbraio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1018 —
Dollaro canadese	849,95
Marco germanico	473,405
Fiorino olandese	436,545
Franco belga	29,518
Franco francese	205,42
Lira sterlina	2378,50
Lira irlandese	1767,625
Corona danese	154,35
Corona norvegese	187,55
Corona svedese	221,495
Franco svizzero	520,50
Scellino austriaco	66,86
Escudo portoghese	18,07
Peseta spagnola	11,929
Yen giapponese	4,999

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Montagnana, di seconda categoria

Con disposizione del governatore della Banca d'Italia in data 3 gennaio 1981 il prof. Carlo Colognese, nato a Montagnana (Padova) il 19 giugno 1939 e la dott.ssa Gabriella Antoniazzi, nata a Conegliano (Treviso) il 24 marzo 1937, sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di Credito su Pegno di Montagnana, di 2ª categoria, con sede in Montagnana (Padova), con decorrenza dalla data del citato provvedimento e per la durata prevista dalle norme di legge e di statuto.

(820)

REGIONE LOMBARDIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Ottobiano, S. Martino in Strada, Vimercate, Voghera, Busto Garolfo e Limbiate.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicate:

deliberazione 16 dicembre 1980, n. 3124: comune di Ottobiano (Pavia), (variante adottata con deliberazione consiliare 26 febbraio 1979, n. 20);

deliberazione 16 dicembre 1980, n. 3125: comune di S. Martino in Strada (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 7 marzo 1980, n. 12);

deliberazione 16 dicembre 1980, n. 3126: comune di Vimercate (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 21 aprile 1978, n. 91).

Con decreti del presidente della giunta regionale, emanati nelle date appresso indicate, resi esecutivi ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, dei comuni a fianco degli stessi decreti indicati. Copia di tali decreti, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 3 dicembre 1980, n. 845: comune di Voghera (Pavia);

decreto 15 dicembre 1980, n. 849: comune di Busto Garolfo (Milano);

decreto 15 dicembre 1980, n. 850: comune di Limbrate (Milano).

(856)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Torgnon

Con deliberazione della giunta regionale 24 dicembre 1980, n. 6508, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, sono stati approvati, con modificazioni, il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio del comune di Torgnon, adottati con deliberazione consiliare 23 marzo 1976, n. 5.

Copia di detta deliberazione e del piano, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

(821)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a centoventiquattro posti di uditore giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura in data 8 gennaio 1981;

Visti gli articoli 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e 43 del decreto presidenziale 16 settembre 1958, n. 916;

Visti gli articoli 8, 123, 124, 125, 126 e 127 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo stato degli impiegati civili dello Stato;

Visti gli articoli 2 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visti gli articoli 23, 25, 28 e 30 della legge 11 agosto 1973, n. 533, concernenti la disciplina delle controversie di lavoro;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 17 novembre 1978, n. 746, che modifica gli articoli 121 e 125 dell'ordinamento giudiziario;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 26 gennaio 1980 n. 84, concernenti le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a centoventiquattro posti di uditore giudiziario.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta ed appartenga a famiglia di estimazione morale indiscussa;

d) abbia, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, conseguito la laurea in giurisprudenza in una delle università della Repubblica;

e) abbia, alla data di pubblicazione del presente decreto, compiuto l'età di ventuno anni e non superato quella di trenta, salvo le elevazioni di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 45 anni, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio (legge 3 giugno 1978, n. 288);

2) *a*) di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*);

3) nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di

appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria e per i titolari di borse di addestramento didattico e scientifico di cui all'art. 21, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1967, n. 62, di un periodo pari a quello in cui si usufruisce della borsa.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso non potrà, in ogni caso, superare i 40 anni, salvo il limite di 45 di cui al punto 1).

Si prescinde dal detto limite di età per gli aspiranti che alla data di pubblicazione del presente bando di concorso già sono impiegati civili ed operai di ruolo dello Stato, per gli ufficiali ed i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati di truppa in servizio continuato nell'Arma dei carabinieri e nei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti.

Il diritto all'elevazione del limite di età indicato nel presente articolo deve risultare nei modi di cui al successivo art. 6.

Art. 4.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione su carta bollata, diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata nelle ore di ufficio, o fatta pervenire, in piego raccomandato, al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione risiede l'aspirante *entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre* dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche e consolari del territorio ove risiedono.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda (vedi schema in calce):

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza; le donne coniugate devono indicare prima il cognome di nascita, poi il proprio nome, indi il cognome del coniuge;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

6) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'università presso la quale venne conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. Tale dichiarazione va fatta anche se negativa.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.

Coloro che hanno superato i 30 anni di età devono dichiarare il titolo o i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del predetto limite di età.

La firma, da apporre, in calce alla domanda deve essere autenticata a pena di irricevibilità della domanda stessa, da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante); per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente, il luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda deve essere presentata una fotografia del candidato, su fondo bianco, a mezzo busto, di data recente che a cura del candidato medesimo dovrà essere applicata su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente procura della Repubblica. A tergo di tale cartoncino, previa applicazione della prescritta marca da bollo, sarà apposta l'autenticazione esclusivamente da parte di un notaio relativa alla firma ed alla fotografia del candidato. L'autentica non deve essere anteriore a tre mesi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Gli aspiranti sono ammessi al concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione in magistratura.

Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio I.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte comunicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

Termine per la produzione dei titoli di preferenza nelle nomine

I titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in relazione all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, devono essere posseduti non oltre la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e i relativi certificati (su carta legale) devono essere inviati o presentati da parte di ciascun candidato all'ufficio 1° (concorsi magistrati) della Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali) - Ministero di grazia e giustizia, non oltre il termine di giorni quindici dalla data di superamento della prova orale. In merito nessuna altra comunicazione sarà fatta al candidato idoneo.

Art. 6.

Documenti per comprovare il diritto alla elevazione del limite di età e preferenza a parità di merito

La qualifica di mutilato e di invalido di guerra o per fatti di guerra o di mutilato ed invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dalla dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

La qualifica di mutilato ed invalido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità.

La qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

La qualifica di mutilato ed invalido per lavoro deve risultare da certificazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

La qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter*, rilasciato al nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio.

La qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale invalidi e mutilati del lavoro.

La qualifica di figlio di invalido o di mutilato di guerra o per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatto di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato.

La qualifica di profugo deve essere dimostrata mediante attestazione rilasciata dal prefetto, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche validi i certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio stralcio dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio

1948, n. 104; i profughi invece che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante la loro condizione.

Le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio, devono esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualifica. Tale disposizione vale anche per le madri di caduto per servizio.

Le madri o vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di impiegato od operaio civile di ruolo dello Stato ovvero di militare in servizio permanente deve risultare per i civili ed i militari, aventi grado di ufficiale, dallo stato di servizio, per i sottufficiali, graduati e militari di truppa in servizio continuato dal foglio matricolare, rilasciato dall'amministrazione competente in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'articolo 7.

Il lodevole servizio prestato nelle amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali.

L'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende, nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato.

Art. 7.

Documenti di rito e termine di presentazione

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di giorni venti, che decorre dal giorno della comunicazione che verrà loro fatta, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del regio decreto 28 agosto 1932, n. 1011, e successive modifiche (legge 21 ottobre 1955, n. 1064 e decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 432); il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

b) il certificato rilasciato dal sindaco o dall'ufficio di stato civile del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

c) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto, o dall'ufficiale sanitario, nel quale dovrà essere precisata che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive modificazioni. L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

f) diploma originale di laurea in giurisprudenza ovvero copia autenticata di esso. Qualora il candidato non sia in condizioni di produrre il diploma originale o la copia autentica di esso, è data facoltà di presentare un certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso qualora non sia stato ancora rilasciato dalla competente università degli studi;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari ovvero l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva ai sensi dell'art. 4 della legge 14 febbraio 1964, n. 237.

I documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

I concorrenti che già appartengono ad amministrazioni statali come impiegati ed operai di ruolo, ovvero come militari in servizio permanente, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *d*), *f*) e *g*) insieme alla copia autentica dello stato matricolare comprovante con certificato dell'amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare (art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 6, delle disposizioni di attuazione del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602).

Lo stato di servizio e il certificato dell'amministrazione devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

I documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il Consiglio superiore della magistratura, esaminati gli atti e gli eventuali reclami proposti dal Ministro o dagli interessati, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, la approverà e modificherà sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 8.

Cause di esclusione dal concorso

Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che hanno presentato o fatto pervenire le domande oltre il termine indicato nell'art. 4 o non in regola con il bollo ovvero coloro che non soddisfano alle condizioni previste dall'art. 2 del presente bando;

b) coloro che sono stati dichiarati non idenoi in tre concorsi per l'ammissione in magistratura, l'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità;

c) coloro che per le informazioni raccolte, non risultano secondo il giudizio del Consiglio superiore della magistratura di moralità e condotta incensurabili ed appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

Produce inoltre gli stessi effetti della inidoneità l'annullamento di un lavoro da parte della commissione quando essa abbia accertato che il lavoro stesso sia stato in tutto o in parte copiato da qualche testo o da altro candidato.

Sono dichiarati decaduti dal concorso, coloro che hanno presentato documenti oltre il termine indicato dall'art. 7 oppure non in regola col bollo.

Art. 9.

Prove di esame

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1) diritto civile e romano;
2) diritto penale;
3) diritto amministrativo;

b) in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie e gruppi di materie:

1) diritto romano;
2) diritto civile;
3) procedura civile;
4) diritto penale;
5) procedura penale;
6) diritto amministrativo e costituzionale;
7) diritto ecclesiastico, diritto internazionale ed elementi di statistica;
8) diritto del lavoro e legislazione sociale.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nell'art. 123 e seguenti del vigente ordinamento giudiziario, e successive modificazioni.

Art. 10.

Disposizioni particolari e convocazione dei candidati

L'ammissione al concorso, per ciascun candidato, è deliberata dal Consigilo superiore della magistratura, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

Pertanto i concorrenti ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, devono presentarsi al palazzo dei Congressi all'E.U.R., piazzale Kennedy, Roma, nei seguenti giorni:

i concorrenti i cui cognomi iniziano con le lettere dalla A alla L, il 30 giugno 1981, dalle ore 9 alle ore 12,30;

i concorrenti i cui cognomi iniziano con le lettere dalla M alla Z, il giorno 1° luglio 1981, dalle ore 9 alle 12,30, per le seguenti operazioni:

a) identificazione personale;

b) ritiro della speciale tessera di riconoscimento;

c) consegna dei testi di consultazione per la preventiva verifica da parte della commissione.

I candidati che non consegnano i testi per la consultazione nei giorni succitati non potranno effettuare l'identificazione personale a meno che non rinunzino alla consultazione di testi consentiti durante l'espletamento delle prove scritte.

Non saranno accettati testi portati a mano nei giorni delle prove d'esame indicati nell'articolo seguente.

A termine dell'art. 7, comma terzo, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, è consentita la consultazione, in sede di esame, soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti, del « Corpus Juris » e delle « Istituzioni » di Gaio (testo latino).

I predetti testi sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina interna, dovranno contenere, in modo chiaro (a stampatello) il cognome, il nome e la data di nascita del candidato cui si riferiscono.

In sede di verifica saranno esclusi tutti i testi non consentiti dal regolamento sopra indicato, in particolare quelli contenenti: note, commenti, annotazioni anche a mano, raffronti o richiami di qualsiasi genere.

Art. 11.

Diario delle prove scritte

Le prove scritte degli esami avranno luogo in Roma, palazzo dei Congressi all'E.U.R., piazzale Kennedy, nei giorni 2, 3 e 4 luglio 1981 con inizio alle ore 8.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di 12/20 (dodici ventesimi) dei punti in ciascuna prova scritta. Conseguono l'idoneità coloro che riportano una votazione complessiva non inferiore a novantotto punti e non meno di sei decimi in ciascuna prova orale. Non sono ammessi frazioni di punto.

Art. 12.

Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di punti, si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma quarto, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 13.

Nomina dei concorrenti vincitori

Sono nominati uditori giudiziari i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, il Consiglio superiore della magistratura ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Roma, addì 13 gennaio 1981

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1981
Registro n. 5 Giustizia, foglio n. 324

(Schema della domanda
da compilare su carta da bollo)

Alla procura della Repubblica di . . . . .

Il sottoscritto dottor . . (le donne coniugate devono indicare prima il cognome di nascita, poi il proprio nome, indi il cognome del coniuge)

chiede

all'on. Consiglio superiore della magistratura di essere ammesso al concorso per esami a centoventiquattro posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 13 gennaio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 16 febbraio 1981.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è nato il . . . . . . a . . . . . (1);

b) è residente a . . . . . via . . e che eventuali comunicazioni relative al concorso gli vengano effettuate in . . . . . via . . . . . . n. . . . (telefono . . . . .) pretura di . . . . . .;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

e) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti (3);

f) ha conseguito la laurea in giurisprudenza il . . . . presso l'università degli studi di . . . . . .;

g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente . . . . . (4);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . . (5).

Firma . . . . (6)

---

(1) Gli aspiranti che hanno superato il trentesimo anno di età devono indicare il titolo e i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione del limite stesso.

(2) Indicare il motivo della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti o pendenze penali in corso.

(4) Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego. Tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa.

(6) Alla firma per esteso del candidato deve seguire a pena di irricevibilità della domanda l'autentica da parte di uno dei pubblici ufficiali *indicati nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968,* n. 15.

(307)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a quattordici posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI MACERATA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3,

un concorso, per titoli, a quattordici posti di sostituto portalettere alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Macerata.

Il 10% di tali posti, pari a uno, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonché quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità allo schema esemplificativo di cui allo allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Macerata dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per aver titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, e da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata dal direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Macerata in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentare il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Macerata, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario U.L.A., operatore straordinario U.L.A., procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonché l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed un'attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autenticata della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Macerata. Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.
Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento, presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fissa all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare;

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi; sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina); certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio di consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore ai tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Macerata e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonché alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico previsto dall'art. 21 della legge 3 aprile 1979, n. 101, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

I vincitori iscritti nell'elenco provinciale sono tenuti ad indicare in quale comune della provincia di Macerata intendono fissare il proprio domicilio provvedendo, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, a trasferirvi la propria residenza, pena la cancellazione dal suddetto elenco.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Macerata, addì 28 ottobre 1980

Il direttore provinciale: VINCENZOTTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Ancona, addì 18 *novembre* 1980
Registro n. 3 *Poste, foglio n.* 238

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Macerata.

Il sottoscritto (1) . . . nato a . . . . . . il . . . residente in . . . via . . . n. . . provincia . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a quattordici posti di sostituto portalettere bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza del 28 ottobre 1980, n. 108.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . .;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . il . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente (5) . . . . . .;

7) è alle dipendenze del Ministero . . con la qualifica di . . . . (oppure non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .

(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(779)

Concorso, per titoli, a quarantacinque posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Perugia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI PERUGIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a quarantacinque posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Perugia.

Il 10 % di tali posti, pari a cinque, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Perugia, dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'amministrazione p.t. da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizioni ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'Istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata dal direttore provinciale.

Art. 5.
Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Perugia in base ai coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare.

I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Perugia, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) i servizi prestati presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario ULA, operatore straordinario ULA, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituto procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Perugia.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impegno.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva; in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Perugia e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale e gli stessi saranno tenuti ad indicare in quale comune intendono fissare il proprio domicilio, provvedendo entro sessanta giorni a trasferirvi la propria residenza, pena cancellazione dall'elenco suddetto.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto soltanto durante i periodi in cui prestano servizio effettivo il trattamento economico previsto dall'art. 21 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, addì 3 giugno 1980

Il direttore provinciale: CORBI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Perugia, addì 29 novembre 1980
Registro n. 21 Poste, foglio n. 176

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Perugia.

Il sottoscritto (1) . . . . .
nato a . . . . . il . . . .
residente in . via . . n. .
provincia . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a quarantacinque posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 3 giugno 1980, n. 1/34557/FN.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale organo di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . ;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . il . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . , che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data . . . .

Firma . . . .

(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . , ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(780)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per trasferimento per le segreterie comunali della classe terza vacanti nelle province della Repubblica al 1° gennaio 1981.

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono stati banditi dai prefetti delle rispettive province i concorsi per trasferimento alle seguenti segreterie comunali della classe terza:

Ancona	1) Filottrano
Arezzo	1) Laterina 2) Pratovecchio 3) Terranuova Bracciolini
Avellino	1) Bagnoli Irpino 2) Lioni 3) Montecalvo Irpino 4) Montefalcione 5) Nusco 6) San Martino Valle Caudina 7) Volturara Irpina
Belluno	1) Cesiomaggiore 2) Comelico Superiore 3) Forno di Zoldo 4) Limana 5) cons. Pieve d'Alpago - Chies d'Alpago 6) Sospirolo 7) Trichiana
Benevento	1) Ceppaloni 2) S. Nicola Manfredi 3) San Salvatore Telesino

Bergamo . . . . .
1) cons. Almenno S.S. - Strozza
2) Arcene
3) Azzano S. Paolo
4) Bonate Sopra
5) Bonate Sotto
6) Brignano G. d'Adda
7) cons. Calcinate - Cavernago
8) cons. Calvenzano - Misano G. d'Adda
9) Canonica d'Adda
10) cons. Casirate d'Adda - Arzago d'Adda
11) Cisano Bergamasco
12) cons. Cividate al Piano - Cortenuova
13) cons. Mozzanica - Fornovo S.G.
14) cons. Palazzago - Barzana
15) Pedrengo
16) Ponteranica
17) Pontirolo Nuovo
18) cons. Sarnico - Viadanica
19) Scanzorosciate
20) cons. Spirano - Pognano
21) Stezzano
22) cons. Vercurago - Monte Marenzo
23) Villa di Serio

Bologna . . . . . .
1) Baricella
2) Bentivoglio
3) Galliera
4) Monzumo
5) Porretta Terme
6) San Benedetto Val di Sambro
7) San Pietro in Casale

Brescia . . . .
1) Bagolino
2) Calcinato
3) Collebeato
4) Marone
5) Nave
6) Passirano
7) Piancogno
8) Pontevico
9) Rudiano
10) Sirmione

Cagliari . . . . . .
1) Decimomannu
2) Decimoputzu
3) Narcao
4) Portoscuso
5) Santadi
6) Serramanna
7) Siliqua
8) Villaputzu

Campobasso . . . . .
1) Larino

Caserta . . . .
1) Bellona
2) Calvi Risorta
3) Falciano del Massico
4) Marzano Appio
5) Roccamonfina

Catania . . . .
1) Aci Sant'Antonio
2) Mineo

Catanzaro . . . . . .
1) Chiaravalle Centrale
2) Fabrizia
3) Girifalco
4) S. Pietro a Maida
5) Verzino

Como . . . .
1) Albavilla
2) cons. Albiolo - Cagno
3) cons. Bellano - Vendrogno
4) Brivio
5) Galbiate
6) Guanzate
7) Maslianico
8) cons. Pescate - Garlate
9) Tavernerio
10) cons. Valmorea - Bizzarone

Cosenza . . . . . .
1) Aiello Calabro
2) Altomonte
3) Campana
4) Longobucco
5) Morano Calabro
6) Mormanno
7) Spezzano Sila

Cremona . . . . . .
1) Pizzighettone
2) cons. Vaiano Cremasco - Monte Cremasco
3) Vailate

Cuneo . . . .
1) Carrù
2) Cherasco
3) cons. Dogliani - Somano
4) Moretta
5) Paesana
6) Revello
7) cons. Vicoforte - Briaglia

Ferrara . . . .
1) Berra
2) Mirabello
3) Ro Ferrarese
4) Tresigallo

Firenze . . . .
1) Barberino di Mugello
2) Firenzuola
3) Marradi

Foggia . . . .
1) Biccari
2) Candela
3) Carpino
4) S. Agata di Puglia

Forlì . . . .
1) San Giovanni in Marignano
2) Sarsina
3) Sogliano al Rubicone

Frosinone . . . . . .
1) Roccasecca
2) Sant'Elia Fiumerapido
3) Torrice

Genova . . . .
1) Ceranesi
2) Masone
3) Ronco Scrivia

L'Aquila . . . . . .
1) S. Vincenzo Valle Roveto

Lecce . . . .
1) Corigliano d'Otranto
2) Cursi
3) Specchia

Lucca . . . .
1) cons. Camporgiano - Careggine
2) cons. Piazza al Serchio - Giuncugnano
3) Gallicano
4) Porcari

Mantova . . . . . .
1) Canneto sull'Oglio
2) Cavriana
3) Guidizzolo
4) San Benedetto Po
5) San Giorgio di Mantova
6) cons. San Giovanni del Dosso San Giacomo delle Segnate

Matera . . . .
1) Rotondella
2) Salandra

Messina . . . . . .
1) Castell'Umberto
2) Galati Mamertino
3) Monforte San Giorgio
4) Naso
5) Novara Sicilia
6) Rometta
7) San Pier Niceto
8) Santo Stefano Camastra
9) Villafranca Tirrena

Milano . . . .
1) Agrate Brianza
2) Albiate
3) Arconate
4) Briosco

	5) Buscate 6) cons. Busnago - Roncello 7) Cambiago 8) Casorezzo 9) cons. Cavenago d'Adda - Mairago 10) Cesate 11) Dairago 12) Inzago 13) Lacchiarella 14) cons. Orio Litta - Ospedaletto Lodigiano 15) Ossona 16) Pogliano Milanese 17) Pregnana Milanese 18) Robecchetto con Induno 19) Sedriano 20) cons. Settala - Liscate 21) Sovico 22) Truccazzano 23) Vanzaghello 24) Vanzago 25) Verano Brianza 26) Villa Cortese
Modena	1) Castelvetro 2) Fanano 3) Frassinoro 4) Montese 5) Sestola
Napoli	1) Barano d'Ischia 2) Casamicciola Terme 3) Casandrino 4) Pimonte 5) Santa Maria Carità 6) Trecase
Novara	1) Borgoticino
Nuoro	1) Baunei 2) Desulo 3) Lodè 4) Orani 5) Tertenia
Oristano . .	1) Uras
Padova	1) Agna 2) Anguillara Veneta 3) Campo San Martino 4) Cartura 5) Correzzola 6) cons. Pernumia - San Pietro Viminario 7) Santa Giustina in Colle 8) Tribano 9) Villanova di Camposampietro
Parma	1) Bedonia 2) Berceto 3) Corniglio 4) Sissa
Pavia	1) cons. Groppello Cairoli - Zerbolò 2) Miradolo Terme
Perugia	1) Cannara 2) San Giustino
Pesaro Urbino	1) Cagli 2) Cartoceto 3) Gabicce Mare 4) Mondolfo 5) Pennabilli 6) Pergola
Piacenza	1) Bettola 2) Borgonovo Val Tidone 3) Castell'Arquato 4) Farini 5) Gragnano Trebbiense 6) Gropparello 7) Lugagnano Val d'Arda 8) Vernasca
Pistoia	1) Buggiano
Pordenone	1) Arzene 2) S. Martino al Tagliamento 3) Fontanafredda 4) San Giorgio della Richinvelda 5) Zoppola
Potenza	1) Barile 2) Corleto Perticara 3) Marsiconuovo 4) Pietragalla 5) Viggianello 6) Picerno
Ravenna	1) Casola Valsenio 2) Castelbolognese
Reggio Calabria . . .	1) Ardore 2) Platì 3) San Giorgio Morgeto
Reggio Emilia	1) Bagnolo in Piano 2) Baiso 3) Carpineti 4) Ciano d'Enza 5) Fabbrico 6) Poviglio 7) Rolo 8) S. Martino in Rio 9) Toano 10) Villaminozzo
Roma	1) Manziana
Rovigo	1) Contarina 2) Polesella
Salerno	1) Acerno 2) Maiori 3) Montecorvino Pugliano 4) Montesano sulla Marcellana 5) Padula 6) Roccadaspide 7) Roccapiemonte 8) Santa Marina 9) Vietri sul Mare
Sassari	1) Bornova 2) Nulvi
Savona	1) cons. Altare - Mallare 2) Borghetto S. Spirito 3) Cengio
Siena	1) Castiglione d'Orcia
Sondrio	1) cons. Grosio - Mazzo di Valtellina 2) cons. Piateda - Caiolo 3) cons. Tresivio - Poggiridenti 4) Bormio 5) Livigno 6) Sondalo 7) Valdidentro
Teramo	1) Bellante 2) Civitella del Tronto 3) Montorio al Vomano
Terni	1) Montecastrilli
Torino	1) Borgofranco d'Ivrea 2) cons. Bricherasio - Garzigliana 3) Cambiano 4) Cavour 5) cons. Chiaverano - Burolo 6) None 7) Pavone Canavese 8) Vigone 9) cons. Villar Perosa - Porte
Treviso	1) Altivole 2) Caerano di San Marco 3) Cappella Maggiore 4) Casier

	5) Fonte
	6) Gaiarine
	7) Giavera del Montello
	8) Loria
	9) Mansuè
	10) Monastier di Treviso
	11) Morgano
	12) Motta di Livenza
	13) Orsago
	14) Pederobba
	15) Pieve di Soligo
	16) Povegliano
	17) Riese Pio X
	18) San Fior
	19) Sarmede
	20) Spresiano
	21) Tarzo
	22) Trevignano
Udine	1) Fiumicello
	2) Maiano
	3) Mortegliano
	4) Palazzolo dello Stella
	5) Pozzuolo del Friuli
	6) Remanzacco
	7) cons. Rivignano - Teor
Varese	1) cons. Arsago Seprio e Mercallo
	2) cons. Gazzada Schianno e Lozza
	3) cons. Ispra e Ranco
	4) cons. Porto Valtravaglia e Castelveccana
	5) Carnago
	6) Cavaria con Premezzo
	7) Solbiate Olona
	8) Venegono Inferiore
	9) Viggiù
Venezia	1) Campagna Lupia
	2) Cona
	3) Concordia Sagittaria
	4) Fiesso d'Artico
	5) Fossalta di Portogruaro
	6) Noventa di Piave
Vercelli	1) cons. Andorno Micca - Selve Marcone
	2) Trivero
Verona	1) Arcole
	2) Casaleone
	3) Colognola ai Colli
	4) Lavagno
	5) Gazzo Veronese
	6) Mozzecane
	7) Roncà
	8) San Giovanni Ilarione
Vicenza	1) Barbarano Vicentino
	2) Breganze
	3) Brendola
	4) Cartigliano
	5) Cogollo del Cengio
	6) Gambellara
	7) Lugo di Vicenza
	8) Lusiana
	9) cons. Montegalda - Montegaldella
	10) Monticello Conte Otto
	11) cons. Poiana Maggiore - Asigliano Veneto
	12) Sarcedo
	13) Sarego
	14) Valli del Pasubio
	15) Zugliano
Viterbo	1) Bagnoregio
	2) Bassano Romano
	3) Vasanello

A norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, a tali concorsi possono partecipare i segretari comunali capi titolari di sedi di classe terza o di classe quarta, anche in servizio in altre province.

I segretari che intendano parteciparvi dovranno far pervenire entro il termine del 2 marzo 1981 i seguenti documenti alla prefettura della provincia nella quale prestano servizio:

1) domanda in bollo indirizzata alla prefettura che ha indetto il concorso, con l'indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali il candidato concorre.

La partecipazione al concorso si intende limitata per ciascun candidato alle sole sedi specificatamente indicate nella domanda;

2) copia integrale dello stato matricolare, da esibirsi solo dai candidati che prestano servizio in altre province, rilasciata dal prefetto della provincia nella quale il concorrente presta servizio, in data non anteriore a quella del bando;

3) ricevuta di vaglia postale o assegno della Banca d'Italia di L. 1.000 (mille), intestato alla prefettura, divisione S.C., quale tassa di partecipazione al concorso, con l'indicazione della causale del versamento;

4) tutti gli altri documenti, in bollo legalizzati, ove occorra, che il candidato ritenga di esibire agli effetti della graduatoria di merito;

5) elenco, in carta libera ed in duplice copia, dei documenti esibiti.

Per notizia si precisa che la graduatoria sarà formata in base:

ai titoli di studio, di cultura e di perfezionamento professionale (lauree, abilitazione alle funzioni di segretario comunale, corsi di studio per aspiranti segretari comunali istituiti dal Ministero dell'interno, corsi di perfezionamento per segretari comunali, idoneità conseguita nel concorso, per esami e per titoli, a posti di segretario capo di 1ª classe e di segretario generale di 2ª classe, abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale, di avvocato, di notaio, ecc.);

al servizio (anzianità di servizio nelle varie qualifiche);

al rendimento ed al comportamento in servizio (qualifiche annuali, encomi, importanza delle sedi ricoperte in qualità di titolare effettivo o transitorio, servizi resi in condizione di eccezionale difficoltà ed ogni altro concreto elemento che emerga dalla carriera dei candidati);

agli incarichi ed ai servizi speciali espletati con riferimento alla loro importanza e durata (reggenze o supplenze, in comuni di classe superiore a quella corrispondente alla qualifica del candidato, commissariati prefettizi presso comuni od altri enti pubblici, ecc.);

alle eventuali pubblicazioni.

(951)

MINISTERO DELLA DIFESA

Esami di accertamento della preparazione tecnico-professionale previsti dall'art. 9 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 giugno 1974, n. 257, concernente modifiche alle norme sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, recante norme di esecuzione della citata legge 28 aprile 1976, n. 192;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti gli esami di accertamento della preparazione tecnico-professionale, di cui all'art. 9 della legge 20 settembre 1980, n. 574, ai quali possono essere ammessi, a domanda, gli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo normale unico delle

Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio con anzianità di spalline anteriore al 1° settembre 1962, che non hanno frequentato né i corsi di stato maggiore, né quelli di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore, soppressi con la legge 18 giugno 1974, n. 257.

Art. 2.

La domanda di ammissione all'esame di accertamento della preparazione tecnico-professionale, redatta su carta legale secondo lo schema riportato nell'allegato 1, dovrà essere presentata, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al comando del Corpo o all'ente dal quale l'ufficiale dipende. La data di presentazione della domanda dovrà risultare da specifica annotazione apposta in calce alla domanda stessa al momento della ricezione. Le domande dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Ufficio del direttore generale, entro il trentacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Gli esami di cui al precedente art. 1 si svolgeranno presso la scuola di fanteria di Cesano e avranno inizio non prima del 2 marzo 1981. Il Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, provvederà a comunicare agli interessati, tramite i comandi o enti di appartenenza, la data in cui ciascuno di essi sosterrà l'esame.

Art. 4.

Gli esami di cui al precedente art. 1 consisteranno in una prova orale, della durata massima di quarantacinque minuti primi, e verteranno su tre tesi estratte a sorte, una per ciascun gruppo di tesi. Il primo gruppo di tesi comprenderà essenzialmente argomenti di « tecnica d'arma », concernenti cioè la preparazione specifica dei candidati in relazione all'Arma di appartenenza. I rimanenti due gruppi di tesi comprenderanno argomenti di cultura tecnico-professionale « generale ». I programmi delle prove di esame sono riportati nell'allegato 2 al presente decreto.

La commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto ministeriale, sarà composta da:

un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a generale di brigata, presidente;

da sette ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

da un ufficiale superiore, segretario senza diritto di voto.

Art. 5.

La votazione sarà espressa in ventesimi e frazione millesimale e la prova di esame si intenderà superata se il candidato avrà riportato la votazione di almeno dodici ventesimi.

Gli ufficiali che supereranno la prova d'esame:

1) saranno equiparati, a tutti gli effetti, agli ufficiali che hanno frequentato con esito positivo i soppressi corsi di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore;

2) potranno acquisire vantaggi di carriera commisurati ad una frazione dell'organico del grado posseduto pari ad un nono per i capitani, ad un quarto per i maggiori e ad un settimo per i tenenti colonnelli.

I vantaggi di cui al n. 2) del precedente comma saranno attribuiti:

a) nell'ordine della graduatoria di esame, ad un numero di ufficiali non superiore ad un quinto di quelli che si trovano nelle condizioni indicate al precedente art. 1, purché il voto di esame non sia inferiore a sedici ventesimi;

b) secondo le modalità previste dall'art. 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Art. 6.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice formerà l'elenco degli ufficiali esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, nell'albo della sede d'esame.

Al termine degli esami la commissione redigerà la graduatoria degli ufficiali, risultati idonei, sulla base del voto da ciascuno di essi riportato, dando la precedenza, a parità di voto, al più elevato in grado, e, a parità di grado, al più anziano in ruolo.

Tale graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale, in cui verranno indicati i nominativi degli ufficiali ai quali saranno attribuiti i vantaggi di carriera, di cui al precedente art. 5.

Roma, addì 7 gennaio 1981

Il Ministro: LAGORIO

ALLEGATO 1
(Art. 2 del bando)

Modello della domanda di partecipazione all'esame di accertamento (da compilarsi su carta bollata)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Ufficio del direttore generale - ROMA

Il sottoscritto . . . . (grado e Arma, cognome e nome) effettivo al . . . . (corpo/ente di appartenenza) proveniente dal . . . . (specificare: numero del corso di accademia ovvero numero del corso AUC e del corso di aggiornamento professionale (CAP) frequentati) nato a . . . . . il . . . . . distretto militare di . . . . . chiede di essere sottoposto all'esame di accertamento della preparazione tecnico-professionale, di cui all'art. 9 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

Dichiara di aver frequentato dal . . . . al . . . il . . . . (numero del corso) di aggiornamento professionale per gli ufficiali delle varie armi (APUVA).

Data, ...

Firma . . . . . .

Data di presentazione al comando/ente di appartenenza . . . .

ALLEGATO 2
(Art. 4 del bando)

PROGRAMMA

1° GRUPPO DI TESI (TECNICA D'ARMA)

Ufficiali di fanteria e di cavalleria

1ª *Tesi.*

Fisionomia organica, tattica e logistica del btg./gr. sqd. (tutte le specialità).

Impiego del gr.tat. nell'azione offensiva:

movimento e stazionamento;

organizzazione e condotta dell'attacco.

Cooperazione Arma base - Artiglieria: la pianificazione del fuoco nell'attacco.

Attività svolte dagli organi logistici del btg./gr. sqd., con particolare riferimento all'attività sanitaria.

Caratteristiche tecniche e di impiego delle armi in dotazione al btg./gr. sqd.

Funzioni e compiti del C.te di Corpo nel campo addestrativo.

2ª *Tesi.*

Fisionomia organica, tattica e logistica del btg./gr. sqd. (tutte le specialità).

Impiego del gr.tat. in PD:

organizzazione e condotta dell'azione in ZS;

organizzazione e condotta dell'azione in PR.

Cooperazione Arma base - Artiglieria: la pianificazione del fuoco nell'azione difensiva.

Attività svolte dagli organi logistici del btg./gr. sqd., con particolare riferimento a rifornimenti e trasporti.

Caratteristiche tecniche e di impiego dei mezzi ruotati e cingolati in dotazione al btg./gr. sqd.

Funzioni e compiti del C.te di Corpo nel campo disciplinare e della sicurezza.

3ª *Tesi.*

Fisionomia organica, tattica e logistica del btg./gr. sqd. (tutte le specialità).

Impiego del gr.tat. nella manovra in ritirata e nel controllo di zone estese (contro sbarchi, aviosbarchi, guerriglia): organizzazione e condotta dell'azione.

Cooperazione Arma base - Genio, con particolare, riferimento al superamento di ca.mn. ed allo schieramento dell'ostacolo.
Attività svolte dagli organi logistici del btg./gr. sqd., con particolare riferimento a recuperi, sgomberi e riparazioni.
Caratteristiche tecniche e di impiego dei mezzi delle Trasmissioni in dotazione al btg./gr. sqd.
Funzioni e compiti del C.te di Corpo nel campo amministrativo.

1° GRUPPO DI TESI (TECNICA D'ARMA)
Ufficiali di artiglieria

1ª *Tesi.*

Fisionomia organica, tattica e logistica del gr.a. delle varie specialità terrestri (1) e c/a (2).

Impiego tecnico-tattico del gr.a. terrestre (1):
organizzazione per il combattimento;
ordine di operazione di artiglieria;
organizzazione e funzionamento PC di gr.

Impiego tecnico-tattico del gr.a. c/a (2):
organizzazione e funzionamento PC di gr.;
attribuzioni e compiti degli elementi chiave;
organizzazione del SU.TE.LO.;
controllo tattico, forme di intervento, stati di prontezza.

Cenni sull'impiego del gr.tat. nel:
movimento e stazionamento;
organizzazione e condotta dell'attacco.

Attività svolte dagli organi logistici del gr.a. terrestre (1) e c/a (2), con particolare riferimento all'attività sanitaria.
Funzioni e compiti del C.te di Corpo nel campo addestrativo.

2ª *Tesi.*

Fisionomia organica, tattica e logistica del gr.a. delle varie specialità terrestri (1) e c/a (2).

Impiego tecnico tattico del gr.a. terrestre (1):
l'organizzazione del fuoco;
l'allegato « Fuoco » all'ordine di operazione;
organizzazione e funzionamento PC di gr.

Impiego tecnico-tattico del gr.a. c/a (2):
organizzazione e funzionamento PC di gr.;
attribuzioni e compiti degli elementi chiave;
organizzazione del SU.TE.LO.;
organizzazione dell'avvistamento.

Cenni sull'impiego del gr.tat. nell'organizzazione e condotta dell'azione in ZS ed in PR.
Attività svolte dagli organi logistici del gr.a. terrestre (1) e c/a (2), con particolare riferimento a rifornimenti e trasporti.
Caratteristiche tecniche e di impiego dei mezzi ruotati e cingolati in dotazione ai gr.a. terrestri (1) e c/a (2).
Funzioni e compiti del C.te di Corpo nel campo disciplinare e della sicurezza.

3ª *Tesi.*

Fisionomia organica, tattica e logistica del gr.a. delle varie specialità terrestri (1) e c/a (2).

Impiego tecnico-tattico del gr.a. terrestre (1):
l'osservazione;
organizzazione e funzionamento PC di gr.;
il PC di artiglieria divisionale.

Impiego tecnico-tattico del gr.a.c/a (2):
organizzazione e funzionamento PC di gr.;
attribuzioni e compiti degli elementi chiave;
organizzazione del SU.TE.LO.;
ricognizioni, movimento e schieramento.

Cenni sull'impiego del gr.tat. nella manovra in ritirata e nel controllo di zone estese (contro sbarchi, aviosbarchi, guerriglia).
Attività svolte dagli organi logistici del gr.a. terrestre (1) e c/a (2), con particolare riferimento a recuperi, sgomberi e riparazioni.
Funzioni e compiti del C.te di Corpo nel campo amministrativo.

(1) Per gli ufficiali di a. terrestre.
(2) Per gli ufficiali di c/a.

1° GRUPPO DI TESI (TECNICA D'ARMA)
Ufficiali del genio

1ª *Tesi.*

Fisionomia organica, tattica e logistica del btg. g.p./D., del btg. g.p./C.A. e dei btg.g.fv. (cenni).
Impiego del Genio: criteri generali e ordinamento tattico.
Procedure per l'attuazione delle demolizioni.

Cenni sull'impiego del gr.tat. nel:
movimento e stazionamento;
organizzazione e condotta dell'attacco.

Attività svolte dagli organi logistici del btg., con particolare riferimento all'attività sanitaria.
Caratteristiche tecniche e di impiego di armi, mezzi e materiali in dotazione ai btg.g., con particolare riferimento agli esplosivi ed ai mezzi e materiali per l'attuazione delle demolizioni.
Funzioni e compiti del C.te di Corpo nel campo addestrativo.

2ª *Tesi.*

Fisionomia organica, tattica e logistica del btg. g.p./D. e dei btg.g.pt.
Impiego del Genio nella battaglia offensiva.
Procedimenti tecnico-tattici per il forzamento dei ca.mn. e dei corsi d'acqua inguadabili.
Cenni sull'impiego del gr.tat. nell'organizzazione e condotta dell'azione in ZS e in PR.
Attività svolte dagli organi logistici dei btg., con particolare riferimento a rifornimenti e trasporti.
Caratteristiche tecniche e di impiego di armi, mezzi e materiali in dotazione ai btg.g., con particolare riferimento ai materiali da ponte.
Funzioni e compiti del C.te di Corpo nel campo disciplinare e della sicurezza.

3ª *Tesi.*

Fisionomia organica, tattica e logistica dei btg.g.p./D. e del btg.g.mn.
Impiego del Genio nella battaglia difensiva.
Procedimenti tecnico-tattici per lo schieramento dei ca.mn.
Procedure per l'attuazione delle demolizioni.
Cenni sull'impiego del gr.tat. nella manovra in ritirata e nel controllo di zone estese (contro sbarchi, aviosbarchi, guerriglia).
Attività svolte dagli organi logistici del btg., con particolare riferimento a recuperi, sgomberi e riparazioni.
Funzioni e compiti del C.te di Corpo nel campo amministrativo.

1° GRUPPO DI TESI (TECNICA D'ARMA)
Ufficiali delle trasmissioni

1ª *Tesi.*

Fisionomia organica, tattica e logistica dei btg.t./C.A.
Impiego delle Trasmissioni: criteri generali.

Cenni sull'impiego del gr.tat. nel:
movimento e stazionamento;
organizzazione e condotta dell'attacco.

Attività svolte dagli organi logistici del btg.t., con particolare riferimento all'attività sanitaria.
Caratteristiche tecniche e di impiego dei mezzi e materiali in dotazione al btg.t., con particolare riferimento al materiale a filo.
Funzioni e compiti del C.te di Corpo nel campo addestrativo.

2ª *Tesi.*

Fisionomia organica, tattica e logistica dei btg.t./D.
Impiego delle Trasmissioni nella battaglia offensiva.
Cenni sull'impiego del gr.tat. nell'organizzazione e condotta dell'azione in ZS e in PR.
Attività svolte dagli organi logistici del btg.t., con particolare riferimento a rifornimenti e trasporti.
Caratteristiche tecniche e di impiego dei mezzi e materiali in dotazione al btg.t., con particolare riferimento al materiale radio.
Funzione e compiti del C.te di Corpo nel campo disciplinare e della sicurezza.

3ª *Tesi.*

Fisionomia organica, tattica e logistica del btg.t. di CMTR e per B. msl.

Impiego delle Trasmissioni nella battaglia difensiva.
Cenni sull'impiego del gr.tat. nella manovra in ritirata e nel controllo di zone estese (contro sbarchi, aviosbarchi, guerriglia).
Attività svolte dagli organi logistici del btg.t., con particolare riferimento a recuperi, sgomberi e riparazioni.
Funzioni e compiti del C.te di Corpo nel campo amministrativo.

2° GRUPPO DI TESI (CULTURA MILITARE GENERALITÀ)
(a fattor comune per tutti i candidati)

4ª *Tesi.*

Fisionomia organica, tattica e logistica della D. cor. e della B. mot., e relative unità di supporto tattico e logistico.

Le operazioni offensive:
generalità;
schieramento per la battaglia;
attacco;
annientamento.
La Brigata (mot. mec. cor. alp.) nell'attacco.
Organizzazione logistica. La catena funzionale.
Impiego dell'artiglieria. L'organizzazione per il combattimento:
ordinamento tattico;
collegamento tattico.
Impiego dell'ALE nelle operazioni offensive.

5ª *Tesi.*

Fisionomia organica, tattica e logistica della D. mec. e della B. alp., e relative unità di supporto tattico e logistico.

Le operazioni difensive:
l'area della battaglia;
l'azione di P.C.F.
La Brigata (mot. mec. cor. e alp.) in PR.
Organizzazione logistica. Secondo anello: l'attività sanitaria, i recuperi e gli sgomberi.
Impiego dell'artiglieria. L'organizzazione del fuoco:
la preparazione del tiro;
l'osservazione.
Impiego dell'ALE nelle operazioni difensive.

6ª *Tesi.*

Fisionomia organica, tattica e logistica della B. mecc., della B. cor. e della B. par., e relative unità di supporto tattico e logistico.
Il movimento e lo stazionamento.
Le operazioni difensive: la manovra in ritirata.
La Brigata nella manovra in ritirata.
Organizzazione logistica - Secondo anello: rifornimenti, riparazioni e trasporti.
Criteri e procedimenti d'impiego del Genio e delle Trasmissioni:
nella battaglia offensiva;
nella battaglia difensiva.
La cooperazione aeroterrestre.

3° GRUPPO DI TESI (CULTURA GENERALE MILITARE)
(a fattor comune per tutti i candidati)

7ª *Tesi.*

Servizio informazioni operativo:
gli organi e le fonti informative;
organizzazione della raccolta dei dati.
Norme di sicurezza: trattazione dei documenti classificati.
Metodo ed ordini: i termini del problema ed il metodo per la sua soluzione.
Difesa NBC;
generalità;
la minaccia;
la rilevazione NBC.
Fisionomia organica, tattica e logistica del Partito Arancione: l'Armata (cenni).

8ª *Tesi.*

Servizio informazioni operativo:
la elaborazione dei dati;
la diramazione delle informazioni.
Norme di sicurezza: il personale.
Metodo ed ordini:
valutazione dei termini del problema;
concetto d'azione.
Difesa NBC:
protezione e bonifica;
problemi di permanenza in zone contaminate;
il SOP.
Fisionomia organica, tattica e logistica del Partito Arancione: la D. ed il rgt. (cenni).

9ª *Tesi.*

Servizio informazioni operativo: i rapporti informativi, con particolare riferimento a INTREP e SITREP.
Procedimenti di impiego del Partito Arancione.
Metodo ed Ordini: l'Ordine di Operazione.
Difesa NBC: organizzazione, dotazione, personale e mezzi.

Il Ministro della difesa: LAGORIO

(918)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a ventuno posti nel profilo professionale di operaio qualificato (3ª categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Napoli.

La prova scritta del pubblico concorso per soli esami a ventuno posti nel profilo professionale di operaio qualificato in prova (3ª categoria, operatore specializzato) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 1002, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 52, avrà luogo in Roma alle ore 8 del giorno 8 marzo 1981 nelle sedi appresso indicate:

istituto tecnico commerciale «Duca degli Abruzzi», via Palestro, 38;
istituto tecnico industriale «Galileo Galilei», via Conte Verde, 51;
istituto magistrale «Alfredo Oriani», piazza Indipendenza, 7.

(917)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo;

Calderano Nicola, nato a Salerno il 29 dicembre 1944 . . . . punti 100 su 100
Coppola Francesco, nato ad Alberobello il 4 giugno 1944 . . . . » 100 »
Gaudiano Lorenzo, nato a Domodossola il 21 maggio 1944 . . . . » 100 »

Minniti Bruno, nato a R. Calabria (Ravagnese), il 29 marzo 1941	punti	100	su 100
Moschetti Santo, nato a Raddusa il 20 luglio 1928	»	100	»
Peroni Mario, nato a Ripatransone il 31 luglio 1943	»	100	»
Pugliatti Francesco, nato a Roma il 21 giugno 1940	»	100	»
Angeloni Claudio, nato a San Severino Marche il 12 novembre 1943	»	97	»
Biso Giacomo, nato ad Arcola il 28 febbraio 1942	»	97	»
Careccia Angelo, nato a Grumo Appula il 22 agosto 1942	»	97	»
D'Amico Vittorio, nato a Formia, il 2 luglio 1942	»	97	»
Iuliano Goffredo, nato a Pietrelcina il 7 febbraio 1945	»	97	»
Marchetti Massimo, nato a Ferrara il 14 maggio 1945	»	97	»
Rizzo Antonino, nato a Piaggine il 21 aprile 1938	»	97	»
Rossini Pier Giuseppe, nato a Loreto il 9 giugno 1944	»	97	»
Scozzari Giovanni, nato a Sciara il 19 marzo 1943	»	97	»
Buffi Carlo, nato a Sinalunga il 18 settembre 1943	»	96	»
Freda Pasquale Cesare, nato a Buccino il 1° dicembre 1929	»	96	»
Paggi Giuseppe, nato a Vercelli il 4 marzo 1944	»	96	»
Zampella Domenico, nato ad Apice il 15 settembre 1943	»	96	»
Di Nino Mario Giuseppe, nato a Pratola Peligna il 14 dicembre 1942	»	94	»
Patrelli Germanico, nato a Maddaloni il 2 luglio 1941	»	94	»
Fazzi Giuseppe Roberto, nato a Lecce il 15 ottobre 1943	»	92	»
Formisano Angelo Raffaele, nato a Ercolano il 5 gennaio 1944	»	92	»
Ingallina Riccardo, nato a Roma il 3 aprile 1943	»	92	»
Oliva Giancarlo, nato a Trepuzzi il 5 novembre 1944	»	92	»
Palma Marcello, nato a Teramo il 25 gennaio 1924	»	92	»
Pesando Paolo Carlo, nato a Ivrea il 17 gennaio 1945	»	92	»
Spagnuolo Leopoldo, nato a Girifalco il 15 giugno 1941	»	92	»
Bello Marcello, nato ad Alessano il 23 febbraio 1940	»	91	»
Draghi Bartolomeo, nato a Montagnana il 9 luglio 1938	»	90	»
D'Urso Giuseppe, nato a Messina il 1° gennaio 1944	»	90	»
Giardina Giorgio, nato a Ercolano il 14 gennaio 1944	»	90	»
Rocchi Rocco, nato a Montereale il 4 aprile 1938	»	88	»
Bernini-Carri Francesco, nato a Campobasso il 28 settembre 1942	»	87	»
Berti Leonardo, nato a Firenze l'11 maggio 1944	»	87	»
Buccarelli Pasquale, nato a Vibo Valentia il 10 settembre 1942	»	87	»
Carcione Rosario, nato a Ventimiglia Sic. il 29 luglio 1943	»	87	»
Ceccarello Pierluigi, nato a Belluno il 24 settembre 1944	»	87	»
Cozzi in Bravo Bianca Maria, nata a Fano il 15 gennaio 1940	»	87	»
de Stefano Andrea, nato a Monteforte Irpino l'8 aprile 1940	»	87	»
Grassi Giovanni, nato a Milano il 10 giugno 1942	»	87	»
Mancuso Pasquale, nato a Trapani l'11 febbraio 1942	»	87	»
Nappi Gennaro, nato a Napoli il 19 settembre 1943	»	87	»
Pironti Tommaso, nato a Napoli il 27 giugno 1928	punti	87	su 100
Quaranta Stefano, nato a Parma il 20 settembre 1942	»	87	»
Rizza Evangelista, nato a Sulmona il 10 gennaio 1944	»	87	»
Sionis Luigi, nato a Laconi il 15 aprile 1936	»	87	»
Vangi Pierluigi, nato a Castelnuovo Garfagnana il 22 giugno 1943	»	87	»
Provenzano Luigi, nato a Trepuzzi il 24 settembre 1943	»	86	»
Correra Francesco Saverio, nato a Campobasso il 19 febbraio 1943	»	84	»
De Padova Domenico Giuseppe, nato a Rovigno d'Istria il 26 settembre 1940	»	84	»
Laganà Demetrio, nato a Melito Porto Salvo il 5 marzo 1931	»	84	»
Mariscalco Giacomo, nato a Geraci Siculo il 24 febbraio 1942	»	84	»
Mattucci Marco, nato a Teramo il 25 aprile 1942	»	84	»
Vitrano Santo, nato a Palermo il 15 luglio 1941	»	84	»
Barbarino Bruno, nato a Catania il 21 aprile 1942	»	82	»
Bordonaro Gianfranco, nato a Voghera il 2 giugno 1942	»	82	»
Catinella Marcello, nato a Milano il 16 febbraio 1941	»	82	»
Ceccarelli Paolo, nato a Pisa l'8 novembre 1945	»	82	»
De Toma Nicola, nato a Bisceglie il 9 settembre 1943	»	82	»
Di Meglio Luigi, nato a Bonga Etiopia il 28 aprile 1940	»	82	»
Fasolino Antonio, nato a Taranto il 22 settembre 1944	»	82	»
Grismondi Gian Luigi, nato a Venezia il 21 maggio 1937	»	82	»
Leto Filippo, nato a Monreale il 15 febbraio 1943	»	82	»
Lucchese Vito, nato ad Alcamo il 22 agosto 1940	»	82	»
Manganelli Di Rienzo Filippo, nato a S. Giovanni Persiceto il 5 maggio 1944	»	82	»
Micalizzi Mario, nato a Roccalumera il 15 febbraio 1941	»	82	»
Muratore Diego Maria, nato a Canicattì il 16 agosto 1943	»	82	»
Quartuccio Antonino, nato a Montebello J., il 16 novembre 1942	»	82	»
Serratì Angelo, nato a Squinzano il 6 marzo 1943	»	82	»
Borgno Giovanni, nato a S. Stefano Belbo il 16 giugno 1940	»	81	»
Bertolini Gianfranco, nato a Fivizzano il 5 agosto 1941	»	80	»
Carlisi Tommaso, nato ad Agrigento il 6 ottobre 1944	»	80	»
Cecchetti Vittorio Maria, nato a Forano Sabino il 5 agosto 1942	»	80	»
Petino Francesco, nato a Catania il 17 ottobre 1945	»	80	»
Rocchegiani Maurizio, nato a Rimini il 4 aprile 1941	»	80	»
Martinez Francesco, nato a Porto San Giorgio il 3 dicembre 1943	»	78	»
Zagni Roberto, nato a Merate il 29 ottobre 1942	»	78	»
Bova Salvatore, nato a Mugnano il 13 febbraio 1941	»	77	»
Cinquegrani Pasquale, nato a Guardia Sanframondi il 27 luglio 1943	»	77	»
Frezza Antonio, nato a Cassano Magnago il 9 aprile 1942	»	77	»
Laureti Ermanno, nato a Roma il 24 febbraio 1939	»	77	»
Lavra Salvatore, nato a Gavoi il 1° dicembre 1939	»	77	»
Pugliares Stanislao, nato a Tripoli il 6 aprile 1940	»	77	»

Scarsi Alessandro, nato a Roccagrimalda il 6 aprile 1945 . . . . . . punti 77 su 100
Spera Antonina, nata ad Avezzano il 5 dicembre 1944 . . . » 77 »
Survara Aldo, nato a Siderno Marina il 9 aprile 1935 . . . . . . » 77 »
Tinelli Francesco Giuseppe nato a Lecce il 12 aprile 1945 . . . . . . » 77 »
Varaldi Umberto, nato a Milano il 21 agosto 1937 . . . . » 77 »
Carrera Michele, nato a Tirana il 19 aprile 1943 . . . . » 76 »
Cattaneo Antonio, nato a Perugia il 31 maggio 1938 . . . . » 76 »
Curatolo Riccardo, nato a Catania il 27 ottobre 1918 . . . . . . » 76 »
Faldi Paolo, nato a Firenze il 27 ottobre 1942 . . . . . » 76 »
Messineo Mario, nato ad Alba il 27 marzo 1944 . . . . . » 76 »
Pusceddu Francesco, nato a Bosa il 1° marzo 1944 . . . . . . » 76 »
Cascianini Adriano, nato a Pieve S. Stefano il 1° giugno 1934 . . . . . » 75 »
De Lucia Giovanni, nato a Montefalcone Valfortore il 30 maggio 1938 » 75 »
Di Prisco Lucio, nato a Napoli il 1° luglio 1942 . . . » 75 »
Primangeli Valerio, nato a Rieti il 7 ottobre 1944 . . . . » 75 »
Volpe Luigi, nato a S. Nicola Manfredi il 31 ottobre 1939 . . . . . » 75 »
Biraghi Luciano, nato a Sesto S. Giovanni il 17 settembre 1942 . . . . . » 74 »
Bruno Domenico Umberto, nato ad Andria il 29 maggio 1938 . . . » 74 »
Campatelli Carlo, nato a Firenze il 23 marzo 1943 . . . . . . » 74 »
Magna Giuseppe Erminio, nato a Magenta il 3 dicembre 1939 . . . . . . » 74 »
Mangiafico Sebastiano, nato a Catania l'8 febbraio 1941 . . . . » 74 »
Crisafulli Aldo, nato a Catania il 4 giugno 1936 . . . . . . » 73 »
Alaimo Rosolino, nato a Salerno il 13 gennaio 1940 . . . . . . » 72 »
Bono Vito, nato a Sciacca il 21 marzo 1945 . . . . » 70 »
Failli Lionetto, nato a Firenze il 21 agosto 1941 . . . . . . » 70 »
Gerevini Aristide, nato a Corte de Frati il 12 dicembre 1943 . . . . . » 70 »
Rosichini Domenico, nato a Roma il 21 settembre 1934 . . . . » 70 »
Tomassini Paola, nata a Velletri il 1° gennaio 1942 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1981

Il Ministro: ANIASI

(832)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di emodialisi, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario emodialisi, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980 e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di emodialisi, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Barbiano Di Belgioioso Giovanni, nato a Terdobbiate il 1° ottobre 1939 . . . . punti 100 su 100
D'Alessandro Carmelo, nato a Bisignano il 4 maggio 1944 . . . . » 100 »
Pastore Giuseppe, nato a Roma il 31 luglio 1943 . . . . » 100 »
Cavatorta Fosco, nato a Sala Baganza il 4 dicembre 1944 . . . . » 98 »
Pascalis Bruno, nato a Terralba il 25 novembre 1928 . . . . » 98 »
Antonucci Francesco, nato a Oderzo il 1° luglio 1944 . . . . » 90 »
Todaro Calogero, nato a Piazza Armerina il 1° gennaio 1944 . . . . . . » 85 »
Valli Alberto, nato a Milano il 29 novembre 1939 . . . . » 85 »
Vacha Gianmaria, nato a Torino il 22 gennaio 1945 . . . . » 80 »
Vasile Alfonso, nato a Macerata il 19 maggio 1940 . . . . » 80 »
Boccardo Giampaolo, nato a Genova il 29 gennaio 1939 . . . . » 79 »
Faggion Giuseppe, nato a Bassano del Grappa il 28 aprile 1940 . . . . . . » 79 »
Carcheri Giampiero, nato ad Albenga il 3 agosto 1941 . . . . » 78 »
Manganelli Antonio, nato a Siena il 28 ottobre 1943 . . . . » 75 »
Gianni Salvatore, nato a Solarino il 28 novembre 1934 . . . . » 70 »
Rubulotta Giovanni, nato ad Agira il 4 novembre 1945 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1981

Il Ministro: ANIASI

(831)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810460)